



ASSOFERMET

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCianti IN FERRO E ACCIAIO,
METALLI NON FERROSI, ROTTAMI FERROSI, FERRAMENTA E AFFINI

***Nota su Schema Decreto Legislativo
di attuazione Direttiva 2013/59/EURATOM***

***Articolo 72 e Allegato XIX - Controlli Radiometrici
su Rottami, Semilavorati e Prodotti Metallici***

***Approvazione preliminare Consiglio dei Ministri del 29 gennaio
2020 – Trasmissione in Parlamento in data 31 gennaio 2020
per espressione Pareri Commissioni competenti in attesa del
Parere della Conferenza permanente Stato-Regioni
Atto Senato/Camera n. 157***

§ § § § § § §

ASSOFERMET rappresenta dal 1948 a livello nazionale:

- le Imprese operanti nel Settore del Commercio, Distribuzione/Prelavorazione e Trasformazione di Semilavorati di Acciaio e di Metalli Non Ferrosi, che costituiscono i principali fornitori degli Utilizzatori finali (2018 - Consumo Totale stimato Italia Prodotti Semilavorati Metallici: 35 Mt. – Import da Paesi Extra UE: 12.600.000 t. circa);
- gli Impianti Autorizzati di Raccolta, Recupero (Lavorazione e Trasformazione in “End of Waste”) e Commercio di Rottami Metallici Ferrosi e/o Non Ferrosi, vale a dire i fornitori della Siderurgia e della Metallurgia Non Ferrosa, Fonderie incluse (2018 - Consumo Totale stimato Italia Rottami Metallici: 20,5 Mt. – Import da Paesi Extra UE: 500.000 t. circa).

§ § § § § § §

Nei giorni scorsi **ASSOFERMET** è venuta a conoscenza dello Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM, trasmesso in data 31 gennaio al Senato e alla Camera per l’acquisizione dei relativi Pareri (Atto n. 157), sebbene in attesa del Parere preliminare della Conferenza Stato-Regioni (Art. 31, comma 3, secondo periodo, Legge 24 dicembre 2012, n. 234), non ancora acquisito.

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it



Una volta letto il testo, si è immediatamente attivata trasmettendo una lettera al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà in data 7 febbraio scorso e, a seguire al Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, al Ministro della Sanità Speranza, alla Commissione Sanità del Senato (richiedendo un' Audizione), alla Commissione Industria del Senato e, infine, alla Conferenza Stato-Regioni.

La data del 6 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 106 della citata Direttiva, era per i Paesi membri UE il termine ultimo di recepimento ai fini della trasposizione della Direttiva all'interno dei propri ordinamenti nazionali.

Le parti del testo di nostro interesse

All'interno di questo complesso Schema di Decreto Legislativo di attuazione (di completo riordino della materia di Settore, quasi del tutto non pertinente al campo di Attività delle Aziende Associate) si rinvencono, tuttavia, anche l'**articolo 72** e l'**Allegato XIX**, appositamente dedicati alla:

- **“Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo”.**

Il citato Allegato XIX, contenente ai sensi dell'art. 72, comma 3, le *“Modalità di applicazione”*, è a sua volta inconsuetamente suddiviso in articoli e racchiude, altresì, due Allegati interni, denominati 1 e 2.

La ragione di questa stesura per così dire *“anomala”* deriva dal fatto che il testo, come vedremo, non è affatto nuovo, ma è stato **ripreso** da un precedente Schema di Decreto Interministeriale (che lo scorso anno non è stato emanato per le medesime ragioni e motivi che si esporranno nel prosieguo), **riproponendolo tal quale**, senza modifiche (questo testo risalente allo scorso anno, era stato completamente rivisto da **ASSOFERMET**, apportandovi numerose modifiche migliorative, senza intaccare o restringere il Sistema dei Controlli vigenti da anni).

L'articolo 72, sotto il profilo formale, costituirebbe attuazione dell'articolo 93 della citata Direttiva EURATOM e andrebbe a sostituire il vigente articolo 157 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (**che già dispone da numerosi anni l'obbligo di esecuzione dei Controlli Radiometrici in parola**), mentre gli Allegati 1 e 2, subentrerebbero, rispettivamente, agli Allegati 2 e 1 del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 100.

Nel merito, come vedremo meglio nel prosieguo, con riferimento alle **disposizioni di cui all'articolo inserito nell'Allegato XIX**, si segnala sin d'ora che il testo va ben oltre i limiti di quanto necessario o comunque richiesto dall'articolo 93 senza tenere, tra l'altro, in alcuna considerazione la legislazione ad hoc vigente da anni, in via unilaterale, solo nel nostro Paese (negli altri Paesi UE, nulla di quanto

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

già in vigore in Italia è, infatti, contemplato a livello di legge: in Italia, l'omissione dei Controlli, è sanzionata penalmente). Questo aspetto, di particolare significato e importanza, non deve essere sottovalutato, ma anzi avrebbe dovuto condurre l'Italia a adottare un approccio diverso in sede di recepimento dell'articolo 93 della citata Direttiva.

Quanto sopra (ci riferiamo all'Articolato dell'Allegato XIX), **soprattutto per quanto riguarda le Importazioni di Prodotti Semilavorati Metallici**, sottopone le migliaia di Imprese che si vedranno coinvolte dalla nuova formulazione ad uno svantaggio competitivo e economico fuori luogo nei confronti delle concorrenti UE, che va ben oltre a quanto già da lungo tempo puntualmente adempiuto da parte degli Importatori nazionali, di giorno in giorno, in Dogana, a propria cura e spese, per l'effettuazione dei Controlli Radiometrici sui Semilavorati Metallici già da tempo individuati.

Questa nuova impostazione, se dovesse essere adottata, penalizzerà in modo significativo e in misura ulteriore le Imprese già coinvolte e colpirà improvvisamente numerosi altri Operatori, senza nulla aggiungere sotto il profilo della tutela della sicurezza della salute e dell'ambiente nel nostro Paese.

L'effetto ottenuto sarà, al contrario, la semiparalisi degli attuali Controlli posti in essere in Dogana, non rendendone più possibile l'effettuazione per via degli innumerevoli e insormontabili problemi "logistic" e di reperimento del personale a ciò specializzato che ne conseguirebbero dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione di legge.

Volendo riflettere, per tentare di ponderare meglio la situazione alla quale ci si troverebbe di fronte, **a mero titolo di esempio**, segnaliamo il caso del Porto di Venezia, ove lo scorso anno sono stati importati da Paesi Extra UE:

- 3.467.129 milioni di tonnellate di Rottami Ferrosi e Prodotti Semilavorati Siderurgici (i Rottami ammontano solo a 74.000 t. circa).

Da questi ultimi Prodotti (i Siderurgici), escluse le Ghise in pani equivalenti a quasi 1.500.000 t. (non sottoposte all'obbligo di Controllo di Controllo Radiometrico, in quanto non rientranti nell'Allegato I del D.Lgs. n. 100/2011), i restanti 2 milioni di t. circa di Semilavorati assoggettati a Controllo nel 2019, fanno parte delle 520 Voci Doganali di Semilavorati Metallici rientranti tra quelle individuate ai fini in parola, dal vigente D.Lgs. n. 100/2011.

A queste 520 Voci Doganali, l'Allegato 2 dell'Allegato XIX dello Schema di D.Lgs. in esame, ne aggiunge altre 1.480 circa.

Sulla base di queste nuove Voci Doganali, da parte della scrivente Associazione non è ovviamente possibile stimare il volume in tonnellate o anche solo il numero degli sbarchi che sono avvenuti nel corso del 2019.

Queste nuove Voci, riguardanti innumerevoli Prodotti metallici, non solo quindi determinati Semilavorati, coinvolgono Settori economici disparati. Basti pensare, che è stata addirittura inserita, sic et simpliter, l'intera Sezione XV della Nomenclatura Combinata Doganale.

Ciò premesso, visto i numeri in gioco, sebbene sia per noi impossibile effettuare un calcolo, possiamo fare un tentativo e stimare, approssimativamente, che dai 2 milioni di tonnellate attualmente sottoposte a Controllo (tralasciando dal computo le attuali Voci che non riguardano i Semilavorati metallici, come ad esempio i Cerchioni per Veicoli o i Ponti con Differenziali per Veicoli a motore), il volume di merci che dovrà passare dal Controllo Radiometrico obbligatorio presso il Porto di Venezia (Marghera) potrebbe giungere, nei tempi migliori, anche sino a 7/8 milioni di tonnellate di merci.

Alla luce di tali ingenti nuovi volumi, l'organizzazione delle Operazioni portuali di Sbarco-Imbarco delle merci, considerate le verifiche previste per legge sui materiali di importazione secondo le nuove disposizioni in esame, **comporterà a sua volta la necessità di individuare in termini di strutture un nuovo assetto complessivo dell'intera Organizzazione Terminalistica portuale** e un conseguente incremento degli oneri economici a carico di tutti gli Operatori coinvolti, Importatori in primis, anche a causa del drammatico aumento degli spazi necessari all'effettuazione dei Controlli Radiometrici e dei costi per la messa a disposizione delle merci in Container.

Parlando sempre e solo di sbarco di Semilavorati Siderurgici, anche il Porto di Ravenna (anch'esso specializzato nel Settore Siderurgico) si troverà, pertanto, in forti difficoltà, come altri, nessuno escluso.

Per completezza, ritornando al testo di articolato inserito nell'Allegato XIX, si ribadisce che esso deriva, tal quale, da una Schema di Decreto Interministeriale risalente al marzo 2018, relativo alle Modalità di Controllo Radiometrico, a suo tempo "abbandonato" dalle Amministrazioni competenti e ora inserito nello Schema di D.Lgs. in esame.

Su questo Schema di atto ministeriale, come accennato, **ASSOFERMET** era già puntualmente intervenuta, evidenziando non solo le lacune tecniche presenti nel testo, ma anche la mancanza assoluta di valutazione e considerazione delle necessità logistiche/operative che governano i maggiori nodi di transito merce nazionali, a dimostrazione che l'esame dell'impatto del provvedimento era stato completamente tralasciato, **come si è nuovamente verificato.**

Ciò premesso, si evidenzia che nonostante l'ampio arco di tempo trascorso dalla pubblicazione della citata Direttiva 2013/59/EURATOM (17 aprile 2014) e il precedente intervento di **ASSOFERMET** sul medesimo testo, la scrivente non è stata coinvolta o comunque consultata neanche in occasione dell'elaborazione dello Schema di Decreto Legislativo in esame per la parte di suo interesse, vale a dire l'articolo 93.

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it



Come più sopra evidenziato, il testo dell'articolo 93, così come formulato, non ha certamente natura cogente per i Paesi membri, perlomeno, riguardo al disposto del **comma 1**.

Il testo è, infatti, il seguente:

**“Articolo 93
Contaminazione da metalli**

- 1. Gli Stati membri incoraggiano l'introduzione, in luoghi come i grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, di sistemi per individuare la presenza di contaminazione radioattiva in prodotti in metallo importati da paesi terzi.**
- 2. Gli Stati membri dispongono che la direzione di un impianto di riciclaggio dei rottami metallici informi tempestivamente l'autorità competente su eventuali sospetti o riscontri in merito alla fusione o a un'altra operazione metallurgica relativa a una sorgente orfana e stabiliscono che i materiali contaminati non siano impiegati, immessi sul mercato o smaltiti senza il coinvolgimento dell'autorità competente.”.**

La Legge di Delegazione europea 2018

Si segnala a tale proposito che, non a caso, con riferimento all'articolo 93 e ai Controlli radiometrici più in generale, la Legge di delegazione europea 2018 (L. 4 ottobre 2019, 117 – in G.U. del 18 ottobre, in vigore dal 2 novembre 2019) non reca alcuna disposizione particolare.

In pratica, all'interno dell'articolo 20 della citata Legge [concernente il recepimento della citata Direttiva EURATOM (2013/59)] non si rinvencono principi e/o criteri direttivi specifici.

Ciò avrebbe dovuto lasciare intendere o perlomeno presumere, come vedremo nel prosieguo, che la legislazione vigente da anni solo in Italia dovesse essere ritenuta più che sufficiente per adempiere e assolvere al dettato di natura meramente discrezionale, previsto dall'articolo 93, comma 1.

Conseguentemente, in sede di recepimento, l'Italia, senza “scomporre”, avrebbe potuto pacificamente inserire nello Schema di D.Lgs. il testo del vigente articolo 157 e gli Allegati 1 e 2 del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 100, andando comunque ben oltre al dettato dell'articolo 93, mantenendo cioè invariate le disposizioni cogenti già in essere “anticipate” unilateralmente anni orsono, emanate ben prima dell'elaborazione della Direttiva in parola.

Da queste nostre disposizioni nazionali che di fatto, hanno precorso i tempi, il legislatore comunitario ha, infatti, in seguito preso spunto diretto (redigendo, tuttavia, in forma diversa, l'articolo 93), per via delle notifica delle stesse alla

Commissione UE da parte del Governo italiano, come a suo tempo espressamente previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 100/2011 (con richiamo alla Direttiva 98/34/CE), trattandosi comunque dell'introduzione di un Ostacolo Tecnico in Materia Commerciale da parte di uno Stato membro (notifica che, forse, considerata la portata del nuovo provvedimento, andrebbe reiterata).

Diversamente, l'opzione percorsa ha assunto una forma cogente ancor più vasta e tecnicamente, più impegnativa, che ci distingue in maggiore misura dagli altri Paesi UE, **mentre avremmo potuto semplicemente segnalare alla Commissione UE che le citate misure erano già da anni in vigore nel Paese e che le stesse non avevano affatto carattere discrezionale per i soggetti obbligati.**

Come abbiamo visto, il testo reintrodotta in questa nuova sede, questa volta di natura legislativa, è di portata tale da portare con sé il rischio intrinseco di non poter essere del tutto applicato, risultando, quindi, controproducente, creando di fatto situazioni per le quali i Controlli non verranno eseguiti a regola d'arte, poiché regolamentati da disposizioni di contenuto troppo ampio, ma allo stesso tempo lacunose dal punto di vista operativo e tecnico.

Ciononostante, in questi lunghi anni il sistema dei Controlli Radiometrici esistente nel nostro Paese ha funzionato egregiamente, assicurando la tutela di salute e ambiente a fronte di milioni e milioni di tonnellate di Rottami sottoposti a rifusione e Semilavorati metallici Importati da Paesi Extra UE, immessi sul mercato nazionale.

E', altresì, doveroso far notare che nella Relazione Illustrativa e Tecnica al provvedimento in esame, dell'introduzione di queste significative novità **non viene fatto cenno alcuno**, come se all'interno dello Schema di D.Lgs. non venisse inserito nulla di nuovo rispetto al vigente Sistema dei Controlli Radiometrici, passando il tutto sotto silenzio.

Sempre in materia di Delega conferita al Governo, si segnala che siccome la Legge in parola è entrata in vigore in data 2 novembre 2019, trovandoci di fronte ad una Direttiva il cui termine di recepimento è già trascorso (6 dicembre 2018), i tre mesi previsti dall'articolo 31, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, risultano scaduti il 2 febbraio scorso, data entro la quale l'esercizio della Delega conferita al Governo avrebbe dovuto essere espletata, con la pubblica in G.U. del Decreto Legislativo.

Qualora, si intendesse, porvi rimedio, avvalendosi del comma 3 ultimo periodo del citato articolo 31 (che contempla tre mesi di proroga), si evidenzia tuttavia che il secondo periodo del comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle competenti Commissioni di Camera e Senato **solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla Legge, in questo caso la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano**, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in esame,

ove la trasmissione ai due rami del Parlamento ha avuto luogo **in assenza** del predetto Parere.

Prima Analisi dell'articolato inserito nell'allegato XIX

Ciò premesso, scopo della presente Nota di **ASSOFERMET**, non sono le questioni di natura formale alle quali, sebbene in subordine, un cenno era comunque doveroso, **ma piuttosto il merito e la sostanza del provvedimento in esame e in particolare l'articolato contenuto nell'Allegato XIX**, considerato che la Direttiva EURATOM dovrà comunque essere recepita dallo Stato italiano nel suo Ordinamento giuridico, con le modalità e i termini che verranno ritenuti più opportuni.

Con riferimento all'articolato contenuto dell'Allegato XIX, come accennato e vedremo meglio oltre, corre l'obbligo di ribadire sin d'ora che i Controlli Radiometrici sono già in vigore e obbligatori nel nostro Paese da numerosi anni e sono disposti dal citato articolo 157 del D.Lgs. n. 230/1995.

L'eventuale omissione degli stessi, è inoltre sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 142, del medesimo Decreto Legislativo.

Ad adiuvandum, **ma per quanto riguarda i soli Rottami Metallici**, qualora le Imprese Autorizzate attive nel relativo Settore della Raccolta e Recupero abbiano adottato le disposizioni di cui ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 in materia di "End of Waste" (trattasi, di Regolamenti UE direttamente applicabili rivolti, pertanto, non solo alle Autorità degli Stati membri, ma anche alle Imprese, senza la necessità di recepimento preventivo alcuno da parte della pubblica Amministrazione), si segnala che i Controlli in parola **sono già previsti, in ingresso, negli Impianti, anche all'interno dei suddetti Regolamenti UE** [si segnala, che per ragioni sulle quali non è possibile dilungarsi in questa sede, l'applicazione di questi due Regolamenti ha trovato spazio e terreno "fertile" soprattutto nel nostro Paese (per via dell'esistenza, risalente al 1998, delle cosiddette MPS: le Materie Prime Secondarie di cui al D.M. 5 febbraio 1998), ma non negli altri Stati membri].

La ragione per la quale in questa sede abbiamo più volte richiamato l'articolato contenuto dell'Allegato XIX risiede nel fatto che il testo introduce e dispone, senza motivo quanto segue, nonostante l'effettuazione dei Controlli in ingresso sul territorio nazionale sia già avvenuta in Dogana (1° Accertamento):

- la ripetizione dei Controlli a destino all'interno del nostro Paese, questa volta in ingresso presso lo Stabilimento/Impianto/Deposito/Sede di arrivo (2° Accertamento);

- un ennesimo ultimo Controllo presso la medesima Sede (3° Accertamento) in fase di Scarico o Manipolazione dei Rottami, Semilavorati o Prodotti di Metallo;
- e infine, un considerevole aumento delle Voci Doganali interessate dai Controlli, **arrivando sino a 2000 circa**, molte delle quali riguardano oltre ai Semilavorati Metallici tutti, nessuno escluso (viene, infatti, addirittura richiamata e sottoposta a Controllo l'intera Sezione XV della Nomenclatura Combinata Doganale), svariati e innumerevoli Prodotti/Manufatti di Metallo come, **a mero titolo di esempio**, anche un qualsiasi Oggetto venduto in Oreficeria, i "Gemelli" per camicia, i Giocattoli in miniatura di Metallo (ad es.: una piccola vettura che riproduce un famoso modello).

Si sottolinea che per quanto concerne le Importazioni da Paesi Terzi, i Controlli sono puntualmente posti in essere nelle Dogane esistenti sul territorio nazionale **a cura e oneri (costi) a pieno carico degli Importatori** e sono effettuati non solo per i Rottami Metallici, ma anche per tutte le Voci Doganali di Semilavorati Metallici richiamate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 100/2011 (trattasi di 520 Voci circa) sempre provenienti da Paesi Extra UE, con l'intervento di un Esperto Qualificato (E.Q.), oppure di personale formato, ma sempre sotto la diretta responsabilità di un E.Q., che rilascia a sua firma il relativo Attestato di Controllo (Mod. IRME90 – All. 2 D.Lgs. n. 100/2011), consentendo quindi lo sdoganamento della merce in parola.

Per quanto riguarda i Rottami di fonte/origine nazionale, il Controllo viene posto in essere in fase di Ingresso presso gli Impianti di Raccolta e Recupero e infine, sempre al momento dell'entrata, nuovamente presso ciascun sito Siderurgico, della Metallurgia Non Ferrosa, Fonderie incluse, vale a dire presso tutte le attività industriali che, comè noto, si approvvigionano regolarmente di Rottami, essendo la Produzione nazionale di Metalli quasi completamente incentrata sulla rifusione di Rottami metallici, per via della strutturale carenza di materie prime di base (Minerale di Ferro, Bauxite, ecc....) esistente nel nostro Paese.

Osservazioni dettagliate sull'articolato inserito nell'allegato XIX

Ciò premesso, si riportano nel prosieguo alcune osservazioni e considerazioni su taluni aspetti di maggiore evidenza e problematicità contenuti nell'articolato posto in testa all'Allegato XIX, rimanendo a disposizione, per poter meglio illustrare le ragioni che ci spingono ad affermare che il testo in parola, così come formulato, non dovrebbe divenire Legge dello Stato.

Scopo della presente è quindi di evitare che talune disposizioni contenute nello Schema di Decreto, se definitivamente approvate, una volta entrate in vigore, **possano arrecare alle migliaia di imprese interessate gravi problemi dal punto di vista operativo/gestionale, con l'insorgere di preoccupanti costi a**

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

danno dell'intera Filiera, Utilizzatori finali compresi. Il contenuto delle nuove misure in parola che si intenderebbero introdurre, sulle quali ci soffermeremo, sono quindi illustrate qui di seguito.

Il timore della scrivente, considerate le difficoltà applicative che si profilano, è accresciuto dal fatto che l'inadempimento dei nuovi obblighi in materia di Sorveglianza Radiometrica **rimarranno sanzionati penalmente ai sensi dell'articolo 209, commi 7°, 8° e 9° dello Schema di D.lgs. in esame, pene accessorie incluse (Art. 227).**

Prodotti Semilavorati Metallici oggetto di Importazioni da Paesi Extra UE

I Prodotti Semilavorati Metallici oggetto di Import da Paesi Extra UE, sono sottoposti a Sorveglianza Radiometrica in Dogana a partire dal **7 aprile 2010** per mezzo di Esperti Qualificati (EQ) di II o III Grado.

Quanto sopra, si rammenta, esclusivamente presso le Dogane italiane. Negli altri Paesi UE non sono previste disposizioni cogenti di contenuto analogo.

Solo in presenza dell'Attestazione degli EQ (su Mod. IRME90, di cui all'Allegato II del D.Lgs. n. 100/2011), l'Autorità Doganale competente ne può consentire lo sdoganamento, come previsto dall'articolo 2 del citato Decreto Legislativo e come ulteriormente precisato e chiarito (con riferimento alle modalità di applicazione) grazie alle Circolari a suo tempo emanate dall'Agenzia delle Dogane, che ha consentito agli Operatori interessati di adempiere al meglio a questo nuovo obbligo.

Con il testo dell'articolato contenuto nell'Allegato XIX si dispone:

- **il riconoscimento dell'Attestazione rilasciata all'Origine in luogo di quella rilasciata da Esperti Qualificati Italiani sulla base delle verifiche condotte in Dogana (ma solo qualora avrà eventualmente luogo un formale Accordo di Mutuo Riconoscimento con lo Stato Extra UE di provenienza a cura del Ministero dello Sviluppo Economico MISE – Art. 7 dell'articolato);**
- **la reiterazione della Sorveglianza anche sui Carichi all'Ingresso presso lo Stabilimento di Arrivo/Destinazione a cura dell'Impresa ricevente;**
- **e la contestuale ripetizione dei Controlli sul materiale appena scaricato o comunque in fase di “manipolazione”.**

In pratica, trattasi, a seguire, di tre ripetuti Controlli sul medesimo carico, di cui il primo, quello fondamentale, a cura di un Esperto Qualificato (EQ), vale a dire un professionista appositamente abilitato dal Ministero del Lavoro e delle

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

Politiche Sociali, **incaricato di volta in volta dall'Importatore dell'effettuazione della Sorveglianza presso la Dogana di arrivo**, mentre i due successivi, più semplicemente, a cura di un addetto dell'Impresa di destinazione del carico, formato da un EQ.

Si segnala che, diversamente dal caso dei Rottami che si presentano sempre alla rinfusa, la Sorveglianza sui singoli Prodotti Semilavorati Metallici da parte di un EQ in Dogana (ad esempio un Coils di Acciaio o delle Lamiere/Travi), in possesso del proprio Strumento di Rilevazione portatile, **non può dare adito ad alcun tipo di errore**. Qualsiasi anomalia radiometrica, emerge, infatti, nell'immediato, senza incertezza alcuna **e rende superflui** ulteriori verifiche/controlli a destino.

Tra l'altro si evidenzia un aspetto di fondamentale importanza e cioè che non a caso il legislatore italiano ha a suo tempo previsto (Art. 157, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 230/1995, come sostituiti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 100/2011) che nei casi in cui le misure radiometriche dovessero indicare la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, **i soggetti obbligati ne devono dare immediata comunicazione anche al Prefetto** che, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, adotta i provvedimenti opportuni, **ivi compreso:**

- **il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.**

E' questa, infatti, la ragione principale per la quale il momento dell'espletamento dell'obbligo di Sorveglianza Radiometrica sui Prodotti Semilavorati Metallici è stato individuato in Dogana, evitando in questo modo il rischio eventuali rinvenimenti a valle, a destinazione del carico all'interno del territorio nazionale presso l'importatore o destinatari terzi, con i gravissimi problemi di diverso ordine e genere che di conseguenza ne deriverebbero, in primis per l'impresa interessata, ma non solo.

Va, altresì, considerato ad adiuvandum che diversamente dal Rottame, qualora ci si dovesse trovare di fronte a dei Prodotti Semilavorati Metallici Radiocontaminati, il volume degli stessi, cioè le dimensioni/ingombro fisico sono di regola ben diverse, cioè maggiori, con le note difficoltà di collocazione nei circoscritti, provvisori e temporanei Depositi Autorizzati esistenti nel nostro Paese (in attesa di un Sito nazionale) e costi notevolmente superiori.

Per gli stessi motivi, appurato che un Controllo puntuale e competente effettuato presso le Dogane **è dunque certamente in grado di assolvere pienamente l'obbligo della Sorveglianza Radiometrica**, la possibilità introdotta dal testo in esame di riconoscere come valida la documentazione emessa nel luogo di origine apre **la strada a grossi rischi per la salute degli Operatori e della Popolazione:**

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

- anche ammettendo, infatti, che eventuali anomalie vengano rilevate in seguito alle verifiche poste in essere in seguito all'entrata in vigore del neo introdotto Controllo a Destino, **oltre all'impossibilità di un rinvio del carico al soggetto estero, si verrebbe a creare una situazione estremamente pericolosa per l'avvenuto transito di tali materiali sul territorio nazionale, con evidenti rischi da esposizione ad esso legati per tutto il personale coinvolto (Lavoratori), per la Popolazione e l'Ambiente.**

A nostro avviso, pertanto, premesso quanto sopra, considerata la ratio legis della norma destinata ai Prefetti a tutela specifica della salute e dell'ambiente, l'introduzione della Sorveglianza Radiometrica a valle, con due successivi ripetuti Controlli è da ritenersi in primo luogo **non** opportuna per il bene e l'interesse del nostro Paese: sotto un diverso profilo, superflua e espressione di una cautela eccessiva.

Come meglio evidenzieremo sui Rottami, si rammenta che anche per quanto riguarda i Prodotti Semilavorati Metallici di nostra più stretta competenza rientranti nell'allegato I del D.Lgs. n. 100/2011, oggetto di Controllo Radiometrico in Dogana in fase di Importazione da Paesi Extra UE, sempre con decorrenza dal 7 aprile 2010, a fronte di un Import totale da Paesi Extra UE di Acciaio e Metalli Non Ferrosi stimabile **in 87,5 Milioni circa di Tonnellate, dal 2008 compreso, sino all'anno 2018 incluso**, non risulta ad ASSOFERMET che vi siano stati casi di rinvenimento di Prodotti radiocontaminati in Dogana.

Tra l'altro, di regola il Cedente Extra UE, che spesso è anche il Produttore stesso in prima persona (ad esempio un'Acciaieria), nella Documentazione che accompagna la merce sin dall'origine, attesta sempre che il suo Semilavorato è ovviamente esente da Radioattività.

Ciò dimostra quanto sia inutile gravare le Imprese interessate di ulteriori controlli e oneri, con l'insorgere di maggiori costi e difficoltà operative, tra cui:

- i rilevanti costi per l'acquisto di Portali Fissi e di Strumentazione portatile di Controllo (l'installazione di un Portale Fisso, comporta con un costo di alcune decine di migliaia di Euro, a seconda del modello ai quali aggiungere il costo dello Strumento Portatile);



20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

Esempio di Portale Fisso installato presso un Impianto di Raccolta e Recupero di Rottami Metallici

- i costi relativi all'Individuazione e alla Formazione del personale addetto interno che, in questo momento, espleta un'attività lavorativa completamente diversa, a cui assegnare nuovi incarichi e nuove responsabilità (a meno che non intervenga, a contratto, un EQ);
- i costi relativi all'intervento di un EQ in Azienda per l'Organizzazione dei Controlli, la Formazione del personale, la Predisposizione di una Procedura scritta di Controllo;
- i costi concernenti l'aspetto più strettamente professionale e cioè l'instaurazione di un rapporto di collaborazione continuativa con l'EQ medesimo, l'istituzione del Registro di cui all'art. 4, comma 2 a cura dell'EQ, il rilascio degli Attestati di cui al comma 1 del medesimo articolo, sempre da parte dell'EQ di fiducia;
- i rimanenti costi sempre legati all'implementazione degli adempimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Quanto sopra, determinerà anche un rallentamento delle attività interessate nel loro complesso, con problemi logistici in primis, **traducendosi, nella pratica, in una perdita di competitività in un Settore imprenditoriale del Paese che non è certo di importanza secondaria.**

Da ultimo, sempre cercando di ponderare la situazione sulle Imprese in prospettiva colpite dall'introduzione della Sorveglianza Radiometrica a valle sui Prodotti Semilavorati Metallici di cui all'Allegato XIX dello Schema di D.Lgs. in esame, si segnala un aspetto operativo non meno importante di altri, vale a dire che sul territorio nazionale non esiste un numero sufficiente di EQ specializzati su questo particolare tipo di Sorveglianza per coprire e affrontare l'estensione a destinazione dei Controlli in esame non solo sui Semilavorati Metallici, ma anche sui Prodotti Metallici rientranti nel nuovo obbligo di Controllo.

Si deve, infatti, considerare che gli EQ esistenti, specializzati nella Sorveglianza Radiometrica sui Rottami e i Semilavorati Metallici, sono già attualmente impegnati e a completa disposizione delle migliaia di imprese che operano:

- nel Settore della Raccolta/Recupero e Lavorazione dei Rottami;
- delle attività Fusorie a valle (Acciaierie; Fonderie; Impianti della Metallurgia Secondaria di Rottami Non Ferrosi, ecc....);
- di entrambi i predetti soggetti che effettuano anche Importazioni di Rottami da Paesi Extra UE;

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

- delle Imprese che importano Prodotti Semilavorati Metallici sempre da Paesi Extra UE (l'elenco di cui all'Allegato I è molto esteso e composito), Utilizzatori finali compresi.

Pertanto, oltre al passaggio da 520 Voci Doganali a 2.000 circa, siccome è previsto anche l'obbligo di intervento, quantomeno indiretto (Artt. 5 e 6 - all'Allegato XIX) di un EQ anche in sede di Controllo a destino sui Semilavorati e Prodotti Metallici in esame, tenuto conto che gli EQ realmente specializzati su questo genere di particolari manufatti si ritiene che siano nell'ordine di non più di 350 circa su tutto il territorio nazionale e che le Imprese potenzialmente interessate saranno alcune altre migliaia, ne consegue che la nuova formulazione del testo di Legge prevista per i Controlli in parola diverrebbe di fatto inapplicabile, non per volontà delle Imprese.

Essendo, infatti, **imprescindibile l'intervento di supervisione e di supporto degli EQ almeno per l'implementazione delle procedure di controllo presso le nuove imprese interessate che importano direttamente Semilavorati e Prodotti Metallici** di cui alle Voci Doganali di cui all'Allegato 2 dell'Allegato XIX, tra cui centinaia di Commercianti/Distributori e Trasformatori di Acciaio e Metalli, Utilizzatori finali inclusi (compresi, per talune Voci Doganali anche eventuali esercizi al dettaglio), **la nuova formulazione di Legge metterà in crisi tutto il Sistema nazionale dei Controlli (Rottami compresi, in Dogana), non solo indebolendolo, ma portandolo al collasso.**

In ogni caso, volendo anche prescindere dalla possibilità di reperimento o meno degli EQ nazionali, l'attuazione del testo in esame **innescherà una serie di irrisolvibili problematiche interne di approvvigionamento dai Paesi Extra UE.**

Rottami Metallici Ferrosi e/o Non Ferrosi

Premesso che dal giugno del 1995, l'obbligo di Sorveglianza Radiometrica sui Rottami viene posto in essere e assolto **sui Carichi in fase di Ingresso** negli impianti in attuazione dell'articolo 157, comma 1, del D.Lgs. n. 230/1995 (fatto salvo il Controllo in Dogana con l'ausilio di Esperti Qualificati, se trattasi di Import da Paesi Extra UE), anche sui Rottami emerge **una previsione aggiuntiva**, analoga a quella segnalata più sopra, vale a dire:

- **la ripetizione della Sorveglianza Radiometrica anche allo Scarico** (o in fase di "manipolazione") **presso gli Impianti di Recupero di Rottame (e di Rifusione), sia nel caso di Rottami oggetto di Importazione, sia di Rottame di Provenienza interna, vale a dire nazionale (comunitaria inclusa).**

Pertanto, ciò significherebbe che in caso di **Importazioni** di Rottame, analogamente ai Semilavorati e Prodotti Metallici, l'obbligo di Sorveglianza Radiometrica verrebbe assolto **in primis in Dogana** attraverso l'intervento di un EQ e poi ripetuto presso l'Impianto di Recupero o di Rifusione **in Ingresso e allo Scarico**, a seconda di chi sarà nel caso concreto l'Importatore (tramite l'inedito il Controllo del Rateo di Dose assorbita in aria, di cui diremo brevemente più oltre), oltre naturalmente al Controllo Visivo.

Per il Rottame di provenienza interna (nazionale) o comunitaria, dopo aver assolto l'obbligo in Ingresso nell'Impianto sul Carico, il Controllo verrebbe reiterato subito dopo, allo Scarico del medesimo materiale (tramite l'inedito il Controllo del Rateo di Dose assorbita in aria), oltre al Controllo Visivo.

Tra l'altro, ciò significa, complessivamente, che tutto il Rottame nazionale e comunitario che transita da un Impianto di Recupero per essere poi avviato alla Rifusione (ad esempio in Acciaieria), verrebbe quindi sottoposto a Sorveglianza Radiometrica per ben **quattro volte**: se dovesse essere di provenienza Extra UE, sempre passando da un Impianto di Recupero, avrà ovviamente superato inizialmente anche il Controllo in Dogana (superando, quindi una sequenza di **cinque Controlli**). Se infine, come accade, il Rottame dovesse transitare da più di un Impianto di Recupero prima di essere ceduto per la Rifusione, i Controlli si moltiplicheranno ulteriormente.

Per inciso, si rammenta che il Rottame proveniente da Paesi Extra UE ha iniziato ad essere sottoposto a Sorveglianza Radiometrica in Dogana da parte di Esperti Qualificati di II o III Grado **già molto prima dell'aprile 2009**, data di entrata in vigore del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23 (che introdusse, formalmente, il Controllo in fase di Importazione), sulla base di disposizioni interne a suo tempo emanate dal Ministero della Sanità, risalenti al **luglio del 1993** (Circolare n. 30) e dal Ministero delle Finanze – Dipartimento Dogane Dir. Centr. Servizi Doganali (Circolare n. 13/**1996**).

Si evidenzia che anche in sede di revisione della Norma Tecnica UNI 10897 sui Carichi di Rottami Metallici che ha avuto luogo nel marzo 2016 dopo numerose riunioni in sede UNI a cui **ASSOFERMET** ha partecipato, **a parere di tutti gli esperti presenti è stato riconfermato e ritenuto idoneo/sufficiente il Controllo sui Carichi in fase di Ingresso**, non ritenendo opportuna una duplicazione dello stesso dopo lo Scarico del materiale sui piazzali. Qualora il testo in esame dovesse rimanere tale, **si verificherebbe pertanto un disallineamento con la Norma Tecnica UNI vigente**.

Come per i Semilavorati e Prodotti Metallici, sia l'attività degli Impianti di Raccolta e Recupero, così come quella Produttiva di Rifusione del Rottame, **verrebbero pertanto rallentate in modo significativo**, rendendo obbligatorio l'intervento manuale con la Strumentazione Portatile sul Rottame scaricato su superficie pavimentata (di regola, all'ingresso degli Impianti di dimensioni più

ampie, il Controllo avviene attraverso l'ausilio di Portali Radiometrici Fissi, posti all'entrata dell'Impianto).

L'esito finale di questa nuova formulazione del testo farà sì che gli Impianti più "virtuosi" che si sono muniti di un Portale Fisso proprio per non rallentare la logistica in ingresso, a seguito di quanto previsto vedrebbero quasi totalmente vanificata questa onerosa scelta in termini economici, **dovento comunque sempre procedere al Controllo Radiometrico manuale sul Rottame scaricato sui piazzali** con la strumentazione portatile.

Ciò premesso, al fine di non lasciare intendere che dopo il Controllo in ingresso non venga più effettuata alcun tipo di verifica ulteriore (**che integra la cosiddetta "Sorveglianza Radiometrica"**), si segnala analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'articolato posto in testa all'Allegato XIX, che i Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 in materia di Cessazione della Qualifica di Rifiuto (EoW - "End of Waste") **già prevedono un Controllo Visivo del materiale allo scopo di assicurarsi che non siano comunque presenti delle componenti sospette**, tenuto conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e/o dei relativi contenitori esistenti (con i noti simboli impressi esternamente).



I Regolamenti UE in parola, oltre a disporre anch'essi il Controllo Radiometrico, così definiscono il Controllo Visivo:

- "g) «**controllo visivo**», il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata»;

Anche la predetta Norma Tecnica UNI 10897 non lascia affatto scoperto questo aspetto, disponendo sin dal 2001 nel testo originario della stessa, che nel caso di Controlli posti in essere con Portali Fissi:

- "In caso di rilevazione di una anomalia, prima di attivare la procedura d'allarme, si devono effettuare rilevazioni di conferma mediante ripetizione della misura a velocità ridotta, per assicurarsi che non sia un falso allarme, oppure deve essere condotta una verifica con strumentazione manuale, attraverso il protocollo pertinente e concentrando le verifiche nella zona di carico che, in base alle indicazioni fornite dal sistema, è sede dell'anomalia radiometrica".

In pratica, già dal complesso delle disposizioni esistenti fatte proprie anche all'interno delle Autorizzazioni in materia di Gestione di Rifiuti Metallici di cui sono in possesso le Imprese in parola, **emerge che il Controllo Visivo allo Scarico è da sempre in essere e si identifica come un secondo livello di**

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

verifica visiva del Rottame, cioè un secondo momento in cui l'Addetto dell'Impianto esercita un ulteriore controllo preventivo sul Rottame scaricato al fine di individuare eventuali componenti sospette eventualmente affiorate dal cumulo di Rottame e più facilmente individuabili e riconoscibili solo dopo lo scarico (non a caso, presso le Imprese in parola, è in genere presente all'ingresso una Documentazione Fotografica delle Sorgenti più comunemente rinvenibili). **Questa seconda fase costituisce già ora un ulteriore "filtro" in fase di verifica del Rottame subito dopo l'ingresso.**

L'introduzione del Controllo manuale con la Strumentazione Portatile in fase di Scarico (che necessita di tempi molto lunghi per poter conseguire un livello di accuratezza e di efficacia accettabile), **non introdurrebbe quindi dei reali maggiori livelli di sicurezza e non porterebbe ad un miglioramento del sistema**, penalizzando l'intera produzione nazionale Metallurgica da Rottame, Fonderie incluse, sui cui l'Italia è fondamentalmente basata per note ragioni sulle quali non ci si dilunga (in pratica, volendo fare oggi una proporzione, ciò equivale a più di 8,5 kg. di Acciaio su 10, mentre per la produzione di Metalli Non Ferrosi è la quasi totalità).

Considerazioni di ordine più generale

Ad avviso di **ASSOFERMET** sotto il profilo del principio di precauzione enunciato all'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sul piano applicativo le predette nuove misure non comportano reali vantaggi in termini di Controlli rispetto agli oneri che ne conseguirebbero e appaiono sproporzionate rispetto all'alto livello di protezione raggiunto nel nostro Paese dopo lunghi anni di Sorveglianza Radiometrica sia in materia di Rottami (dal 1995, se Importati dal 1993), sia sui Prodotti Semilavorati Metallici oggetto di Importazione da Paesi Extra UE (dal 2010).

Va considerato, infatti, che ogni attività umana o d'impresa, qualunque essa sia, tra cui anche la Raccolta, il Recupero e la Rifusione finale dei Rottami, l'Importazione di Semilavorati e Prodotti Metallici (compreso l'utilizzo finale dei citati Semilavorati) comporta necessariamente un sia pur minimo rischio che si deve certamente cercare di contenere, ma che può risultare impossibile azzerare se non a costi, di fatto, insopportabili, per le Imprese e il Paese.

Ciò premesso, a dimostrazione che il Sistema dei Controlli già in essere nel nostro Paese funziona egregiamente, si evidenzia che i rinvenimenti di Rottami metallici radiocontaminati continuano a verificarsi puntualmente ogni anno, anche se si possono contare, complessivamente, in alcune poche decine di casi su tutto il territorio nazionale (NORM inclusi nei Carichi di Rottami, "*Naturally Occurring Radioactive Materials*": la sigla indica i materiali considerati non radioattivi, ma contenenti radionuclidi naturali in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre), Dogane comprese.

Quanto sopra, a fronte, di **oltre 240 milioni circa di Tonnellate di Rottami di Metalli Ferrosi e/o Non Ferrosi rifusi complessivamente nel nostro Paese dall'anno 2008 compreso, sino al 2018 incluso.**

I rinvenimenti in parola, a fronte di un Consumo di Rottami talmente elevato, peculiarità industriale e storica del nostro Paese da sempre povero di materie prime. dimostrano che il sistema regolatorio esistente e i presidi in atto che contraddistinguono la Sorveglianza Radiometrica in Italia (senza la necessità di ulteriori stringenti misure) ha indubbiamente retto all'impatto di questi enormi volumi, funzionando in modo eccellente, riuscendo a intercettare i casi numericamente circoscritti di Carichi in cui, al loro interno, erano presenti livelli anomali di Radioattività o sorgenti "orfane".

Qualora, non fosse noto, si segnala che all'interno della UE l'Italia, **storico primo concreto esempio di "Circular Economy", è il primo Paese Produttore di Acciaio da Rottame tramite Forno Elettrico, superando anche la Germania.**

Si rammenta che i citati ritrovamenti sono dovuti in genere alla presenza nei Carichi:

- di pezzi o componenti metalliche di dimensioni e peso molto contenute provenienti da manufatti/apparecchiature (come ad esempio: fusti o loro parti, quadranti di strumentazioni militari o di misura, parafulmini, tubi o parti di impianti con incrostazioni – NORM);
- talvolta, anche di sorgenti "orfane", in genere di piccole dimensioni, abbandonate in modo incosciente e sconsiderato, con colpa grave dai parte dei rispettivi Detentori che ne rimangono Responsabili sotto tutti i profili, penale incluso, qualora individuabili (derivanti da macchinari, apparecchiature o strumentazioni varie), pertanto illegalmente dismesse (sino ai casi di eventuali occultamenti dinatura dolosa) nel Rottame, in violazione e totale sfregio alle disposizioni di legge vigenti.

Sempre in relazione al principio di precauzione, la Commissione europea ha più volte chiarito, in via generale, che le misure eventualmente adottate dai Paesi membri **devono essere proporzionali, basate su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri dell'azione, non discriminatorie, coerenti e soggette a revisione alla luce dei dati emergenti.**

Solo così, infatti, si possono conciliare le esigenze di protezione della salute umana e dell'ambiente con gli interessi economici e sociali sottesi a determinate attività, **evitando che l'applicazione del principio in esame conduca a conseguenze paralizzanti per l'economia e per la società.** Infine, per completare il quadro, va ricordato che il principio di precauzione non può essere utilizzato o sfruttato per azioni aventi fini diversi, ad esempio di natura protezionistica.

Il Controllo mediante

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it



la misura del Rateo di Dose Assorbita in Aria

Si evidenzia, infine, che dal punto di vista strettamente tecnico, affermare che la Sorveglianza Radiometrica è effettuata “mediante il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico...”, periodo più volte riportato all'interno dell'articolato in testa all'Allegato XIX, comporta a livello pratico ulteriori gravi problemi tecnici sui quali non intendiamo dilungarci in questa sede.

CONCLUSIONI E PROPOSTE DI ASSOFERMET

Se non fosse ancora chiaro, l'intendimento di **ASSOFERMET** non è affatto di eliminare o diminuire i Controlli Radiometrici esistenti e funzionanti da anni solo nel nostro Paese ma, più semplicemente, di poter mantenere in vita gli stessi e le disposizioni attualmente vigenti che ne disciplinano l'attuazione in Dogana e all'interno del Paese (per i soli Rottami), già ampiamente sufficienti per contrastare anche il rischio d'Importazione da Paesi Extra UE di materiali radiocontaminati, come dimostrato dall'assenza di rinvenimenti o di anomalie a tale riguardo in Dogana, relativamente ai Semilavorati Metallici.

Il testo del provvedimento in esame, relativamente all'articolo 72 e relativo Allegato XIX, **si presenta con enormi lacune in merito alle indicazioni di svolgimento delle Attività di Controllo** (non tenendo in minima considerazione le necessità operative e logistiche delle realtà nazionali operanti nel Settore), introducendo novità che non soltanto non trovano giustificazione sotto il punto di vista tecnico, **ma al contrario si pongono a volte addirittura in contrasto con i principi della disciplina radioprotezionistica**, rischiando di vanificare gli obiettivi fondamentali della Sorveglianza Radiometrica.

Sgombrato il campo da quanto sopra, al termine di questa lunga ma doverosa analisi, scusandoci per l'impegno che la lettura della stessa ha purtroppo richiesto e per il tempo sottratto, **per i noti motivi di urgenza legati all'esame di questo provvedimento ASSOFERMET chiede quanto segue:**

- di **inserire direttamente** nello Schema di D.Lgs. in esame il testo del vigente articolo 157 del D.Lgs. n. 230/1195 e gli Allegati 1 e 2 del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 100, **sostituendoli** all'articolo 72 e all'intero Allegato XIX, mantenendo pertanto all'articolo 243 l'abrogazione della restante parte Decreto Legislativo n. 230/1995;
- oppure, in alternativa, **stralciare** dal testo del citato di Schema l'articolo 72 e l'intero Allegato XIX, mantenendo in vigore in seno all'articolo 243 il testo dell'articolo 157 e gli Allegati 1 e 2 del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 100, facendoli pertanto salvi.

20129 Milano – Via G. Gozzi, 1 – Telefoni +39.02.76008807 – 76008824 – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963 – www.assofermet.it – assofermet@assofermet.it

Infine, in subordine, ma solo in ultima istanza, qualora si intendesse non tenere in considerazione le obiezioni di fondo formulate da **ASSOFERMET** su questo Schema di provvedimento, valutazioni che si ritengono nel merito non facilmente opinabili, **ASSOFERMET** chiede, in ogni caso, ritenendo che sia il minimo dovuto nei confronti delle Imprese coinvolte:

- la previsione e l'inserimento di un lungo periodo transitorio di entrata in vigore dell'articolo 72 e del collegato Allegato XIX, **preferibilmente di almeno 18 mesi**, mantenendo nel frattempo in vigore l'articolo 157 e gli Allegati 1 e 2 del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 100, facendoli, pertanto, salvi all'interno dell'articolo 243 (disponendo l'abrogazione dei rimanenti articoli del D.Lgs. n. 230/1995).

Quanto, sopra, non eviterebbe comunque il danno economico, introducendo un'ulteriore svantaggio competitivo a carico del nostro Sistema Paese (**il solo ad adottare misure unilaterali di tale portata all'interno della UE**), modificando profondamente la già complessa e difficile operatività quotidiana, ma almeno consentirebbero a tutte le Imprese interessate e alle strutture Logistiche situate nelle nostre Dogane, Autorità Portuali comprese, di cercare di prepararsi all'evento in modo adeguato, per quanto possibile.



Nel ringraziare in anticipo per l'attenzione, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o incontro presso qualsiasi sede Istituzionale.

Milano, 24 febbraio 2020

ASSOFERMET
ACCIAI
Presidente
(Tommaso Sandrini)

ASSOFERMET
ROTTAMI
Presidente
(Paolo Pozzato)

ASSOFERMET
METALLI
Presidente
(Cinzia Vezzosi)

ASSOFERMET
Direttore
(Luca Carbonoli)

Tommaso Sandrini

Paolo Pozzato

Cinzia Vezzosi

Luca Carbonoli